

## COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Provincia di Vicenza

IL REVISORE UNICO

### PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022

Il sottoscritto Revisore dei Conti

#### Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che fissa, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

- l'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 che stabilisce che gli enti locali possono procedere ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% (a decorrere dal 2018) di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- l'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26 che così recita: ***"5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."***

**Visto** inoltre l'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 che, in ordine a nuovi ed ulteriori limiti per l'assunzione di personale a tempo indeterminato a decorrere dall'anno 2020 ("valore soglia" percentuale tra spese per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati), fa riferimento a un Decreto Ministeriale che alla data odierna non è stato ancora pubblicato;

**Considerato al riguardo** che, in mancanza dello strumento attuativo per la determinazione del nuovo "valore soglia", l'Ente alla data odierna, per poter procedere all'adozione del Piano triennale del fabbisogno del personale, fa riferimento alla legislazione vigente;

**Vista** la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 29/1/2020, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022 - Revisione struttura organizzativa dell'ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale";

**Verificato:**

- che l'Ente ha un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto stabilito dal D.M. del Ministero dell'Interno del 10/4/2017: n. 16 dipendenti per 3.144 abitanti, pari a 1 dipendente ogni 196 abitanti (contro 1/150 previsto dal predetto D.M.);
- che con la proposta di delibera in esame viene effettuata la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero, dando atto che non emergono situazioni di personale in esubero;
- che è stato conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate e spese finali nell'anno 2018 e che, ragionevolmente, si ritiene che gli obiettivi di finanza pubblica saranno rispettati anche nell'anno 2019;

- che il piano delle azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne, valevole per il triennio 2018/2020, è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 10/9/2018;
  - che la certificazione attestante i risultati conseguiti nell'anno 2018 ai fini del saldo tra entrate e spese finali è stato inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28/3/2019;
  - che il piano esecutivo di gestione e della performance è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 15/4/2019;
  - che sono stati approvati e tempestivamente inviati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche sia il Rendiconto dell'anno 2018 che il Bilancio di previsione 2019/2021;
  - che i rapporti di credito e debito intercorrenti al 31/12/2018 tra l'ente e le società partecipate sono stati certificati ed allegati al Rendiconto 2018;
  - che risulta rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014:
- **Media triennio 2011-2012-2013 € 679.104**
  - Previsione 2019 – bilancio assestato € 604.003,52
  - Previsione 2020 – 2^ anno bilancio 2019/2021 € 629.436,27
  - Previsione 2021 – 3^ anno bilancio 2019/2021 € 628.836,27
  - Previsione 2022 – nel redigendo bilancio 2020-2022 non presenta aumenti rispetto alla spesa prevista per il 2021
- che nel corso dell'anno 2020 sono programmate le cessazioni dal servizio per pensionamento di n. 2 dipendenti di categoria D, rispettivamente in data 28/2/2020 e 16/3/2020, per una capacità assunzionale pari a € 65.034,01

**Rilevato** che con l'atto in esame:

- in relazione alle predette cessazioni per pensionamento che si prevede interverranno nell'anno 2020 vengono previste nell'anno medesimo, a decorrere da una data successiva a quella di cessazione, n. 2 assunzioni di analoghe figure professionali a tempo pieno e indeterminato;
- viene altresì prevista l'assunzione, attraverso l'istituto della mobilità tra enti, di un Istruttore tecnico di Categoria giuridica C, a tempo indeterminato e a tempo parziale di 24/36 ore settimanali;

**Visti** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta

**a c c e r t a**

- che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:
  - a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
  - b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- che le nuove assunzioni previste dall'anno 2020 risultano conformi alle disposizioni di legge ad oggi vigenti in materia

**e s p r i m e**

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 29/1/2020, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022 - Revisione struttura organizzativa dell'ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale"

**r a c c o m a n d a n d o**

di monitorare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'emanando Decreto Ministeriale attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. 30/4/2019 n. 34, verificando, nelle more delle programmate assunzioni, la compatibilità delle assunzioni medesime con i nuovi limiti di legge e provvedendo tempestivamente, se del caso, alle necessarie modifiche del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020/2022.

Arcade, 26 febbraio 2020

Il Revisore Unico

Rag. Antonella Perazzetta

